



PROVINCIA DI ROVIGO

Area Ambiente

Via Ricchieri detto Celio, 10 – 45100 ROVIGO — ☎ Fax 0425/386800 –

✉ e-mail: area.ambiente@provincia.rovigo.it

Provincia di Rovigo

: I/GE 2010/0069527 del 10/12/2010

Servizio Affari Amm.vi

s: 09 03

Determinazione n.

3543



**OGGETTO: D.Lgs 152/2006 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 128/10, L.R. 26/2007, DGRV nn. 668/2007 e s.m.i.
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PROVVISORIA
Ditta CARTIERE DEL POLESINE
Stabilimento di Adria, loc. Smergoncino n. 1 – Cavanella Po
Punto 6.1 b) dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 come modificato ed integrato dal D.Lgs 128/2010
Punto B V.1 b) dell'allegato B della L.R. 26/2007**

IL DIRIGENTE
dell'Area Ambiente

- VISTO** l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, recante disposizioni sulle funzioni e responsabilità della dirigenza negli enti locali;
- VISTO** l'art. 65 dello Statuto della provincia di Rovigo;
- VISTO** l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19/5776 del 4 febbraio 2009;
- VISTA** la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTO** il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" che nello specifico riguardano le attività rientranti nelle categorie



descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 del citato allegato;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" e successive correzioni ed integrazioni contenute nel Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 e nel Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010, che all'art. 4, comma 1 ha abrogato il D. Lgs. 59/2005 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 - Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005";

CONSIDERATO

che la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 ha stabilito che per le attività di cui all'allegato I del succitato D. Lgs 59/2005, non contemplate dal D.M. del 31 gennaio 2005, la domanda di autorizzazione integrata ambientale doveva essere corredata solo dalle informazioni generali, punti A1, A2, A3, A6, A8 e A9 della scheda A della modulistica di cui all'Allegato C1 della deliberazione stessa, allegando copia delle autorizzazioni settoriali in essere. Per tali attività è rilasciata un'autorizzazione ambientale provvisoria, ricognitiva delle autorizzazioni settoriali in essere;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1450 del 22 maggio 2007, recante "Chiarimenti e integrazioni in ordine alla deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007";

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante "D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 - Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007";

VISTA

la Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/85, ai fini dell'attuazione del D.Lgs 59/2005 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell'allegato A e le Province per quelli dell'allegato B;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3312 del 23 ottobre 2007 "D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 - Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Ulteriori chiarimenti ed integrazioni";

CONSIDERATO

che con le deliberazioni della Giunta Regionale sopra citate è stato stabilito di procedere al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio per tutte le tipologie impiantistiche per le quali le linee guida nazionali non siano state approvate o siano comunque state pubblicate successivamente alla data di adozione della deliberazione della Giunta



regionale n. 668 del 20 marzo 2007;

CONSIDERATO che per le suddette tipologie impiantistiche l'autorizzazione integrata ambientale si risolve in un provvedimento amministrativo con carattere provvisorio e di natura puramente ricognitiva;

CONSIDERATO che la DGRV n. 2493 del 7 agosto 2007 ha definito i termini ultimi per il deposito, presso l'autorità competente, dell'intera documentazione necessaria all'autorizzazione integrata ambientale definitiva per gli impianti non considerati dal D.M. 31 gennaio 2005, così distinti:

- a) 31 gennaio 2008 per gli impianti le cui linee guida nazionali sono già state pubblicate, pur successivamente alla citata DGRV 668/2007;
- b) 6 mesi dalla data della relativa pubblicazione delle linee guida nazionali per i restanti impianti;

CONSIDERATO che con la DGRV n. 3312 del 23 ottobre 2007, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale provvisoria è stato esteso anche a quelle attività per le quali con il D.M. 31/1/2005 sono state individuate le migliori tecniche disponibili.

CONSIDERATO l'Allegato IX alla Parte II del D. Lgs 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 128/2010, recante "Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale", ovvero:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della Parte V del D. Lgs. 152/2006);
2. Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte III del D. Lgs. 152/2006);
3. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti (art. 208 del D. Lgs. 152/2006);
4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (D. Lgs. 209/1999, art. 7);
5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.

PRESO ATTO che la ditta in oggetto ha presentato richiesta di autorizzazione, ai sensi del D. Lgs. 59/2005 (ora D. Lgs. 152/2006 – Parte II), alla Regione del Veneto, in seguito trasmessa per competenza alla Provincia di Rovigo con nota regionale n. 484104/5719 del 3 settembre 2007;

RILEVATO che l'impianto ricade nel punto 6.1 b) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 128/2010, e nel punto V.1 b) dell'Allegato B alla L.R. 26/2007;

PRESO ATTO che sulla base della documentazione presentata risulta che la tipologia impiantistica è ricompresa nella fattispecie per cui le delibere citate in premessa prevedono il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio;

PRESO ATTO che allo stato attuale, la ditta è in possesso delle seguenti autorizzazioni ambientali:

- Autorizzazione per l'esercizio di uno stoccaggio provvisorio [R13 – D15] di rifiuti pericolosi e non presso il luogo di produzione degli stessi, di cui

D E TERMINA

ART. 1 di rinnovare alla Ditta **CARTIERE DEL POLESINE** con sede legale in Viale Stazione n. 1, Comune di Loreo (RO) l'**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PROVVISORIA** relativa all'impianto ubicato in loc. Smergoncino n.1, Cavanella Po Comune di Adria (RO) per le attività previste dal D. Lgs 152/2006, Parte II, Allegato VIII, individuate al punto **6.1 b)** e al punto **B V.1 b)** dell'allegato B della L.R. 26/2007.

ART. 2 che la presente autorizzazione è da intendersi **provvisoria e ricognitiva** delle autorizzazioni di settore ambientale in essere, allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante. La ditta Cartiere del Polesine è pertanto tenuta a rispettare tutte le prescrizioni riportate nelle autorizzazione allegate al presente decreto:

- Autorizzazione per l'esercizio di uno stoccaggio provvisorio [R13 – D15] di rifiuti pericolosi e non presso il luogo di produzione degli stessi, di cui alla Determinazione del Dirigente Area Ambiente della Provincia di Rovigo n. 1202, prot. n. 26785 del 27 maggio 2009;
- Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di 2^a categoria e scarico in acque superficiali (Canalbiano) delle acque reflue industriali, di cui alla Determinazione prot. n. 52753 del 12 dicembre 2005;
- Decreto autorizzativo del Ministero dell'Industria e dell'Artigianato n. 032/2000 del 11 luglio 2000 per l'installazione e l'esercizio di una centrale di cogenerazione di potenza termica pari a circa 21,7 MW;
- Deliberazione della Giunta Regione del Veneto n. 276 del 6 febbraio 2004 per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di un impianto di cogenerazione con produzione di 10.140 kW elettrici e 40 ton/h di vapore.

ART. 3 che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria ha validità fino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e comunque fino al 10/12/2011;

ART. 4 che il presente provvedimento è comunicato alla Ditta, alla Regione Veneto, al Comune e al Dipartimento Provinciale Arpav di Rovigo.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al TAR del Veneto ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto e' costituito da n. 6 pagine e dai seguenti allegati:

1. Autorizzazione per l'esercizio di uno stoccaggio provvisorio [R13 – D15] di rifiuti pericolosi e non presso il luogo di produzione degli stessi, di cui alla Determinazione del Dirigente Area Ambiente della Provincia di Rovigo n. 1202, prot. n. 26785 del 27 maggio 2009;
2. Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di 2^a categoria e scarico in acque superficiali (Canalbiano) delle acque reflue industriali, di cui alla Determinazione prot. n. 52753 del 12 dicembre 2005;



3. Decreto autorizzativo del Ministero dell'Industria e dell'Artigianato n. 032/2000 del 11 luglio 2000 per l'installazione e l'esercizio di una centrale di cogenerazione di potenza termica pari a circa 21,7 MW;
4. Deliberazione della Giunta Regione del Veneto n. 276 del 6 febbraio 2004 per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di un impianto di cogenerazione con produzione di 10.140 kW elettrici e 40 ton/h di vapore.

Rovigo, 09/12/2010



IL DIRIGENTE
AREA AMBIENTE
Ing. Luigi Ferrari -

13



DIREZIONE GENERALE
Servizio Affari Amministrativi

Protocollo n. **Determinazione n.** **del**

13 DIC. 2010

Determinazione pubblicata all'albo per quindici giorni consecutivi dal

al senza reclami od opposizioni.

Rovigo,

Il Messo Notificatore

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO

Copia fotostatica conforme all'originale
esistente agli atti di questa Provincia.

Rovigo, **13 DIC. 2010**

IL CAPO SERVIZIO
D. ~~ROSSI~~ E SPADON
Spadon

